

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: Sicurezza sul lavoro, obblighi e scadenze**

Con la presente circolare si informa la gentile clientela che il D.Lgs n. 81/2008 pone, in capo ai datori di lavoro, una serie di obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare:

- l'articolo 34 stabilisce che i **datori di lavoro** che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (**RSPP**) **frequentino corsi di formazione** adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte;
- l'articolo 37 stabilisce che il datore di lavoro deve far sì che **ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, da raggiungere anche con corsi periodici di aggiornamento;
- l'articolo 29, comma 5, estende ai datori di lavoro che occupano da 1 a 10 dipendenti, l'obbligo di redigere il **documento di valutazione dei rischi (DVR)** secondo le procedure standardizzate.

Viste le sanzioni particolarmente incisive previste dal legislatore in riferimento all'adempimento di tali obblighi forniamo un riepilogo di ciascun obbligo.

### **Obbligo formativo**

Come anticipato in premessa, l'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e lavoratori deriva, rispettivamente, dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008.

Qualora, in sede ispettiva, ne venisse rilevato il mancato adempimento, il datore di lavoro già oggi incorrerebbe nelle sanzioni amministrative e/o penali di seguito indicate. **L'apparato sanzionatorio** previsto dall'articolo 55 del D.Lgs n. 81/2008 prevede, in caso di mancato adempimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro, le seguenti sanzioni pecuniarie e/o penali:

<b>SANZIONI</b>	
<b>Obbligo</b>	<b>Sanzione</b>
<b>Obbligo di formazione per il datore di lavoro</b> che si assume il ruolo di <b>RSPP</b>	<b>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</b>
<b>Obbligo di formare in maniera adeguata ogni lavoratore in materia di sicurezza e salute</b>	<b>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro</b>
<b>Obbligo di fornire una formazione adeguata e specifica ai dirigenti e ai preposti aziendali</b>	<b>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro</b>
Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica gli addetti alla prevenzione antincendio e al primo soccorso	<b>Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro</b>

Obbligo per il datore di lavoro di formare in maniera adeguata e specifica l'RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

**Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro**

In riferimento al momento di insorgenza dell'obbligo formativo evidenziamo che i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) sono tenuti a completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio dell'attività.

Inoltre, bisogna precisare che **i soggetti che abbiano frequentato, entro la data del 26 luglio 2012 corsi che risultino documentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012** (data di entrata in vigore dell'Accordo n. 223/2011), **non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione previsti**.

In riferimento ai lavoratori, invece:

#### LAVORATORI E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

<b>Lavoratori</b>	I lavoratori nuovi assunti devono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione (il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione).
	I lavoratori in forza che abbiano frequentato, entro e non oltre il 26 gennaio 2013 corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati al 26 gennaio 2012 (data di entrata in vigore dell'Accordo n. 221/2011), non sono tenuti a frequentare i corsi previsti.
	I lavoratori che non rientrano nelle precedenti ipotesi (quindi i lavoratori in forza che per i quali il datore di lavoro non può dimostrare di aver fatto alcuna formazione in materia di salute e sicurezza), dovrebbero già aver provveduto ad assolvere all'obbligo formativo

Con riferimento alla **durata dei corsi di formazione**, questa dipende dai destinatari (datori di lavoro RSPP e lavoratori) e del grado di rischio.

#### DURATA DEI CORSI

Grado di rischio	Destinatari formazione	Durata minima formazione
<b>Basso</b>	Datori di lavoro rspp	16 ore
	Lavoratori	8 ore
<b>Medio</b>	Datori di lavoro rspp	32 ore
	Lavoratori	12 ore
<b>Alto</b>	Datori di lavoro rspp	48 ore
	Lavoratori	16 ore

L'aggiornamento della formazione, per i datori di lavoro RSPP ha periodicità quinquennale, ed ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio in precedenza individuati:

- per il rischio basso, 6 ore;
- per il rischio medio, 10 ore;
- per il rischio alto, 14 ore.

Per i lavoratori, invece, l'aggiornamento deve avvenire con periodicità quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio.

## **Redazione del documento sulla valutazione dei rischi**

Ai sensi degli articoli 28 e seguenti del D.Lgs n. 81/2008, il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Al termine della **valutazione dei rischi**, il datore di lavoro, sempre con la collaborazione dei soggetti sopra individuati, **deve redigere un documento da custodire presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione (DVR).**

Bisogna, inoltre, evidenziare che l'articolo 29, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 consente ai datori di lavoro che **occupano fino a 10 lavoratori** di effettuare la valutazione dei rischi sulla base di una procedura **standardizzata** elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Tale documento va redatto entro e non oltre la data **del 01/06/2013.**

L'apparato sanzionatorio prevede le seguenti sanzioni:

<b>SANZIONI</b>	
<b>Ipotesi</b>	<b>Sanzione</b>
Mancata redazione del DRV	<b>Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</b>
Incompleta redazione del DVR (in relazione a : misure di prevenzione e protezione e DPI, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità)	<b>Ammenda da 2.000 a 4.000 euro</b>
Incompleta redazione del DVR (in merito a: relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento)	<b>Ammenda da 1.000 a 2.000 euro</b>

Per tutti coloro che non fossero in regola lo Studio invita pertanto a rivolgersi agli enti competenti al fine di regolarizzare quanto prima la propria posizione.

A titolo esemplificativo vi elenchiamo alcuni enti che si occupano della formazione dei dipendenti e dei datori di lavoro:

- CONFESERCENTI del trentino : Trento, via Maccani 207 - Tel. 0461.434200  
<http://www.tnconfesercenti.it/>
- SAPI srl : Via Brennero, 182 - 38100 Trento Tel. 0461.803750 <http://www.sapi.tn.it/>
- AGENZIA DEL LAVORO: Via Guardini, 75 - 38121 Trento, numero Verde: 800.264760  
<http://www.agenzia lavoro.tn.it/>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

**Studio Sembenotti**